

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO che:

con delibera di C.C. n. 3 del 29.6.2020 era stato approvato il regolamento comunale IMU formato da nr. 25 articoli.

Ravvisata la necessità di modificare l'art 8 alla lettera b) dell'attuale vigente regolamento in quanto consta di alcuni passaggi non raccordati ed in contrasto tra loro;

Assunti i pareri necessari dai Responsabili del servizio;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di modificare l'art 8 alla lettera **b)** dell'attuale regolamento IMU come segue;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, con relativa perizia, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

Il contribuente, in possesso di un fabbricato dichiarato inagibile o inabitabile, è tenuto a comunicare al Comune, mediante apposita dichiarazione, sia la data iniziale di applicazione della riduzione che l'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali. L'inosservanza di tali disposizioni è sanzionata.

Ai fini dell'esenzione dovranno ricorrere i seguenti requisiti:

- l'inagibilità o l'inabitabilità consista in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante e simile) tale da pregiudicare l'incolumità fisica degli occupanti.
- il fabbricato abbia un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
- strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
- strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale.

La riduzione decorre dalla data di presentazione della domanda di perizia all'Ufficio Tecnico Comunale oppure della dichiarazione sostitutiva, non potendo avere, in alcun caso, effetto retroattivo.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Rainoldi Ivan

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Veca Nella

PARERI EX ART. 49 T.U.E.L. 267/2000

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MONDIN NOEMI

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to rag. Mondin Noemi

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi;
- è stata comunicata al Prefetto, ai sensi dell'art. 135, comma secondo, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Lì, 26/05/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa Nella Veca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, primo comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE